



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)

e dal Ministro dell'interno (CANCELLIERI)

**di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale
e l'integrazione (RICCARDI)**

con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)

e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport (GNUDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare
la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia
di fondo nazionale per il servizio civile

INDICE

| | | |
|---------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 8 |
| Analisi tecnico-normativa | » | 12 |
| Allegato | » | 18 |
| Disegno di legge | » | 23 |
| Testo del decreto-legge | » | 24 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge detta disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini, assicurando la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) di altre strutture operative dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile. Il tratto caratterizzante ed unificante di dette disposizioni è costituito dalla loro connotazione emergenziale, variamente atteggiata a seconda dei contesti settoriali di intervento, sia che attengano alla operatività di una componente essenziale del soccorso tecnico urgente, sia che riguardino l'affinamento di strumenti di prevenzione e contrasto delle più serie minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica, rappresentate dal terrorismo e dalla criminalità organizzata.

Il provvedimento si compone di due distinti capi e consta di sette articoli, compreso quello di entrata in vigore.

Il capo I contiene disposizioni in materia di sicurezza.

Recenti episodi delinquenziali, caratterizzati dall'uso di armi e da modalità esecutive che hanno riproposto il tema di un possibile pericolo di una ripresa di attività terroristiche, inducono infatti ad affrontare con la necessaria energia ed urgenza alcuni punti di vulnerabilità del sistema di sicurezza.

In particolare, si è ritenuto di intervenire, con una prima disposizione contenuta nell'articolo 1, sul vuoto normativo determinato dalle disposizioni che hanno abrogato il Catalogo nazionale delle armi, causando non solo notevoli difficoltà sul piano interpretativo ed applicativo, con conseguente disorientamento degli operatori del settore, ma anche un evidente pericolo di incontrollata e più celere immissione sul mercato di nuove armi.

Al fine di ripristinare adeguati livelli di sicurezza per la collettività e di certezza giuridica, appare indispensabile, pertanto, reintrodurre un meccanismo di accertamento della qualità di arma comune da sparo che soddisfi, nel contempo, sia le esigenze di pubblica sicurezza - assicurando il necessario quadro normativo di riferimento per gli uffici chiamati ad applicare la normativa in materia - sia, come si diceva, le aspettative degli stessi operatori del settore.

Essendo venuta meno l'iscrizione delle armi nel Catalogo, che costituiva accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo, vengono attribuiti, attraverso la modifica dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al Banco nazionale di prova - che già provvede all'immatricolazione dell'arma - compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata ad uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla apposita dichiarazione resa dall'interessato.

Inoltre, al fine di agevolare il Banco nazionale di prova nell'espletamento dei nuovi compiti di verifica attribuitigli, viene, altresì, prevista un'ipotesi residuale di richiesta di parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 110 del 1975, ove il predetto organismo riscontri incertezza sul possesso della qualità di arma comune da sparo dell'arma presentata o sulla sua destinazione ad uso sportivo.

Le medesime esigenze di tutela della sicurezza e di certezza del diritto sono sottese alla modifica dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, recante «Norme in materia di armi per uso sportivo», per le quali era

redatto un apposito elenco, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Il comma 2 della disposizione introduce la necessaria norma transitoria, volta a sanare l'assenza di disciplina in materia dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alle stesse finalità di prevenzione si connettono le successive disposizioni in materia di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Nell'ambito del processo di riduzione degli oneri amministrativi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale, nonché quelle contenute nell'articolo 5, commi 1, lettera *d*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, hanno, rispettivamente, previsto che la registrazione del contratto di locazione e di trasferimento di un immobile assorbe il predetto obbligo di comunicazione. Tuttavia ciò ha finito con il determinare, di fatto, l'interruzione del circuito informativo a favore delle Forze di polizia, così privandole di uno strumento essenziale in un contesto di rinnovata minaccia terroristica.

L'articolo 2, comma 1, estende anche ai contratti di locazione ad uso abitativo stipulati nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni (esclusi dalla disciplina della cedolare secca sugli affitti) la semplificazione derivante dal predetto assorbimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. Si elimina, così, anche l'incertezza applicativa derivante da una inadeguata formulazione del primo periodo del richiamato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, contestualmente abrogato dal successivo comma 5.

Il comma 2 è diretto ad introdurre un nuovo meccanismo di alimentazione del patrimonio informativo delle Forze di polizia, ponendo a carico dell'Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, l'obbligo della comunicazione dei dati di interesse per l'attività di polizia, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell'interno. La soluzione prospettata non introduce nuovi oneri amministrativi a carico del sistema d'impresa e dei cittadini, così confermando il processo di semplificazione in atto.

Contestualmente, coerentemente con le esigenze di massima semplificazione degli obblighi a carico dei cittadini, anche in relazione al ricorso agli strumenti messi a disposizione dallo sviluppo tecnologico, al comma 3 viene adeguata anche la disciplina per i residui casi in cui la cessione dei fabbricati non comporta la registrazione del contratto. Per realizzare tale obiettivo viene prevista la trasmissione telematica di un modello informatico, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell'interno.

Sempre al fine di semplificare gli oneri per i cittadini, attraverso il ricorso alla trasmissione con modalità elettroniche, con il comma 4 si provvede a rinviare al predetto decreto ministeriale la definizione delle modalità di trasmissione, anche con modello informatico, della comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'ospitalità degli stranieri, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Inoltre, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo e dare certezza al sistema, con lo stesso comma si provvede a precisare espressamente che per tale comunicazione non trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

Il comma 5 apporta le conseguenti abrogazioni e modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il comma 6 reca, infine, la clausola di invarianza della spesa.

Il capo II reca norme volte ad assicurare la piena funzionalità del CNVVF, di altre strutture operative dell'Amministrazione dell'interno, nonché del Servizio civile nazionale. Prevede, inoltre, la trasformazione della «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, con il conseguente venir meno delle funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno.

Con riguardo al primo obiettivo, l'articolo 3 prevede, in via straordinaria, la semplificazione dei concorsi per l'accesso alle due qualifiche di capo squadra e di capo reparto del CNVVF e la riduzione della durata dei corsi di formazione conseguenti ai concorsi medesimi.

Nella dotazione organica del CNVVF si è venuta infatti a creare una grave carenza di personale nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, a causa dell'esodo massiccio di tali figure professionali.

Tale carenza sta assumendo caratteri di crescente insostenibilità organizzativa, provocando pesanti ripercussioni negative sull'efficacia degli interventi di soccorso e anche sulla sicurezza del personale chiamato ad intervenire. Ciò in quanto le figure dei capi squadra e dei capi reparto rivestono, nell'ambito del sistema del soccorso pubblico, un ruolo centrale e non surrogabile, per il grado specifico di responsabilità e di autonomia decisionale correlato all'intervento urgente.

Ora, tenuto conto delle criticità emerse in occasione delle recenti calamità naturali che hanno colpito il Paese, e in vista della necessità che una componente fondamentale delle attività di soccorso venga al più presto messa nelle condizioni di recuperare tutti i presupposti per una piena efficienza operativa, si

rende indispensabile un intervento normativo urgente in materia.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 prevedono che l'accesso alle qualifiche di capo squadra (per la copertura dei posti disponibili per ciascuno degli anni dal 2008 al 2013) e di capo reparto (per la copertura dei posti disponibili per ciascuno degli anni dal 2006 al 2013) avvenga attraverso la modalità più semplice prevista dall'ordinamento del personale del CNVVF (decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), cioè attraverso concorsi per soli titoli.

Il comma 3 dispone che, come avviene per i concorsi ordinari per l'accesso alle qualifiche in questione, anche ai concorsi semplificati di cui al presente articolo si applichi il meccanismo della risulta di cui all'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

Il comma 4 prevede una disposizione transitoria indispensabile a consentire l'applicazione del meccanismo della risulta al primo concorso semplificato per capo squadra, cioè quello con decorrenza 1° gennaio 2009.

Il comma 5 individua la data alla quale debbono essere posseduti i requisiti di ammissione e i titoli da valutare nei concorsi semplificati.

Il comma 6 riduce da tre mesi a cinque settimane la durata dei corsi di formazione professionale conseguenti all'espletamento dei concorsi semplificati.

Il comma 7, infine, abroga le disposizioni che attualmente disciplinano i concorsi semplificati in esame (articolo 10, commi 8 e 9, del citato decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011 e articolo 4, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

Alla stessa logica emergenziale si ispira il successivo articolo 4 sul personale volontario del CNVVF.

L'emergenza di protezione civile che sta interessando le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ha confermato che le dotazioni organiche del personale perma-

nente appartenente ai ruoli operativi del CNVVF sono insufficienti a gestire l'ordinaria attività di soccorso senza il contributo significativo del personale volontario, che viene richiamato in servizio secondo un programma annuale di richiami temporanei.

Le dotazioni organiche attualmente previste, in effetti, costituiscono la soglia minima di funzionalità per le strutture del CNVVF, atteso che gli ultimi studi di sviluppo strategico hanno evidenziato la necessità di un aumento dell'organico, al fine di far fronte in maniera efficace alle diverse necessità di intervento sul territorio.

In relazione a ciò, si rende indispensabile un intervento normativo volto a mantenere il numero dei richiami temporanei della componente volontaria a un livello sufficiente a far fronte alle indifferibili esigenze connesse all'operatività del CNVVF.

Tale esigenza è particolarmente avvertita per l'anno in corso, per il quale il numero di richiami temporanei consentiti è estremamente esiguo, in forza del consistente taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario, previsto dall'articolo 4, comma 10, della citata legge n. 183 del 2011.

Il comma 1 dell'articolo interviene proprio sui richiami per l'anno 2012, prevedendo che il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario ammonti a 30 milioni di euro (in luogo degli attuali 57 milioni), corrispondenti a 14.000 richiami in meno (in luogo degli attuali 26.800).

Ciò consente un'immediata, seppur parziale, risposta alle necessità operative incombenti. L'intervento comporta oneri, che il comma 2 quantifica in 27.438.036 euro per l'anno 2012. Per la loro copertura finanziaria si rinvia alla relazione tecnica.

Il successivo articolo 5 reca disposizioni per assicurare la funzionalità degli sportelli unici per l'immigrazione, che risente di ondate cicliche che spesso mettono a dura prova le strutture dell'Amministrazione, determinando criticità organizzative.

Lo stesso articolo, inoltre, contiene ulteriori disposizioni relative al finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

L'articolo - dopo aver previsto che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate all'apposito fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri - mira sia a prorogare per ulteriori sei mesi la durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure, sia ad assicurare la continuità dell'attività del Servizio civile nazionale.

La proroga fino al 31 dicembre 2012 si rende assolutamente necessaria non solo per garantire quelle esigenze di operatività cui si accennava, ma anche per fronteggiare in maniera adeguata i gravosi adempimenti derivanti dall'attuazione della disciplina dell'accordo di integrazione, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, la cui recente entrata in vigore sta richiedendo uno straordinario sforzo organizzativo, fronteggiabile allo stato solo con le specifiche competenze professionali acquisite dal personale in parola.

L'articolo 6, infine, prevede, la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, con la conseguenza che vengono a cessare le fun-

zioni di alta vigilanza del Ministro dell'interno nei confronti della medesima fondazione.

Si evidenzia, infine, che con riferimento al presente provvedimento è stata consentita l'esenzione dalla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione in quanto trattasi di atto normativo in materia di sicurezza interna, per di più connotato dai caratteri di necessità e urgenza, e che il

medesimo atto, oltre a non introdurre nuovi oneri amministrativi a carico del sistema d'impresa e dei cittadini, conferma il processo di riduzione di tali oneri, prevedendo, peraltro, un più ampio ricorso alla trasmissione con modalità elettroniche delle comunicazioni previste. Lo stesso provvedimento è volto a migliorare la funzionalità di strutture dell'Amministrazione dell'interno e del Servizio civile nazionale.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 assegna al Banco nazionale di prova una nuova competenza suscettibile di essere sostenuta con le risorse proprie dell'ente, alimentate con i corrispettivi del servizio prestato.

L'articolo 2 non comporta oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che l'attivazione del sistema di comunicazione e trasmissione dei dati ivi prevista avverrà utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. È stata, in ogni caso, inserita un'apposita clausola di invarianza della spesa.

L'articolo 3 non comporta oneri per il bilancio dello Stato, anche perché ripropone, sia pure in termini più dettagliati, la medesima procedura semplificata e gli stessi limiti temporali delle disposizioni straordinarie di cui all'articolo 10, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 4, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (oggi in vigore, ma di cui l'ultimo comma dell'emendamento dispone l'abrogazione). In particolare, quanto alla retribuzione del personale, l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto non necessita di specifico finanziamento in quanto l'accesso dall'interno trova già la sua copertura finanziaria, come per tutti gli altri Corpi statali strutturati per carriere, nel provvedimento legislativo recante l'ordinamento del personale (si tratta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). In tal senso, le dotazioni ordinarie di bilancio costituiscono la naturale copertura finanziaria, essendo esse opportunamente determinate - in sede di formazione annuale del bilancio di previsione - in ordine al personale in servizio e alle sue progressioni interne, sia per concorso da un ruolo all'altro che per promozione all'interno del medesimo ruolo, ferme restando le limitazioni previste, per il triennio 2011-2013, dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Inoltre, dall'immissione del personale nei suddetti ruoli non scaturiscono oneri finanziari relativi alla decorrenza pregressa dei posti disponibili, in quanto non è prevista la retroattività degli effetti economici. Per quanto attiene, poi, alle spese diverse dalla retribuzione del personale, le disposizioni in questione determinano sicuri risparmi di spesa, in virtù non solo dell'eliminazione delle prove scritte dai concorsi, ma anche della ridotta durata dei corsi di formazione, portata a cinque settimane rispetto alla durata minima di tre mesi prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005. In ordine a quest'ultimo aspetto, i risparmi di spesa deriveranno dai minori costi sia per la didattica (materiali e strumenti tecnici, compensi al personale istruttore), sia per il supporto logistico (servizi di mensa e pulizia, eventuali

spese di missione del personale istruttore). Tali risparmi potranno avere una puntuale quantificazione a consuntivo.

L'articolo 4 comporta oneri finanziari che, ai sensi del comma 2, sono quantificati in euro 27.438.036 per l'anno 2012 e trovano copertura nella quota parte delle risorse destinate al Ministero dell'interno (pari a 220 milioni di euro) nell'ambito del fondo (pari complessivamente a 750 milioni di euro) di cui all'articolo 33, comma 8, della legge n. 183 del 2011.

Il prospetto che segue riassume, nel suo complesso, gli aspetti finanziari della disposizione:

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
|--|---|---|---|
| Numero consentito dei richiami (da 20 gg. ciascuno) del personale volontario (a seguito della riduzione prevista dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 10, della legge n. 183/2011) | 40.360 (26.800 richiami in meno) | 53.160 (14.000 richiami in meno) | 53.160 (14.000 richiami in meno) |
| Spesa annua corrispondente (comprensiva degli oneri a carico dello Stato) | 86.515.556 | 113.953.592 | 113.953.592 |
| Incremento del numero dei richiami per effetto della nuova disposizione (finanziato dalle risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge n. 183/2011) | + 12.800 | - | - |
| Incremento corrispondente della spesa annua (comprensiva degli oneri a carico dello Stato) | + 27.438.036 | - | - |
| Riduzione complessiva dei richiami rispetto all'anno 2011, per effetto della disposizione | - 14.000 | - 14.000 | - 14.000 |
| Risparmi di spesa complessivi rispetto all'anno 2011, per effetto della disposizione | - 30.010.352 | - 30.010.352 | - 30.010.352 |

L'articolo 5 prevede, al comma 1, che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate all'apposito fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 del 2009, per essere destinate alle esigenze dei ministeri.

Al comma 2 prevede che una quota parte delle risorse già disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro ed accertate con le procedure del comma 1, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8

luglio 1998, n. 230. Una quota ulteriore di euro 10.073.944 è assegnata ad apposito programma del Ministero dell'interno per il finanziamento della proroga sino al 31 dicembre 2012 della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle Questure. Tale ammontare è stato determinato (v. Allegato 1), tenendo conto delle varie voci retributive fisse e variabili: stipendio, quota pro capite per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore. A detta quantificazione, sono stati infine applicati i cosiddetti oneri riflessi, posti a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38 per cento per la retribuzione fissa e del 32,70 per cento per quella accessoria. L'onere complessivo per l'anno 2012 è pari a 40.073.944 ed è stata verificata una disponibilità di risorse per l'importo corrispondente. Pertanto il decreto del Ministro dell'interno assumerà natura ricognitiva.

L'articolo 6 contiene una disposizione di natura esclusivamente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Allegato 1

QUALIFICA SECONDA AREA - F1 (ex posizione economica B1)

COSTO SEMESTRALE UNITARIO dal 1/7/2012 al 31/12/2012 al lordo degli oneri a carico dello Stato 38,38% su retribuzione fissa e 32,7% su quota F.U.A. e compenso lavoro straordinario - Assunzione a contratto a tempo determinato

Tratt. Economico Fisso

| Posizione economica | stipendio aggiornato al 01/07/2010 | | | | Totale lordo oneri STATO |
|---------------------|------------------------------------|----------|------------------------------|-------------|--------------------------|
| | stipendio + IVC | 13.ma | Indennità di amministrazione | Totale | |
| Area II - F1 | € 8.716,42 | € 726,37 | € 917,52 | € 10.360,31 | € 14.336,59 |

F.U.A. ANNO 2009 - da budget

| Posizione Economica | | Totale lordo oneri STATO |
|---------------------|----------|--------------------------|
| Area II - F1 | € 255,00 | € 338,39 |

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

| Posizione Economica | Importo orario per compenso per lavoro straordinario | numero 9 ore mensili per 6 mesi | Totale al lordo dipendente | Totale lordo oneri STATO |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Area II - F1 | € 11,52 | 54 | € 622,08 | € 825,50 |

BUONI PASTO

| Posizione Economica | Importo buono pasto | numero 2 buoni pasto settimanali per 26 settimane | Totale costi buoni pasto |
|---------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Area II - F1 | € 7,00 | 52 | € 364,00 |

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

| Posizione economica | Trattamento Economico Unitario Complessivo | | | | TOTALE |
|---------------------|--|----------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | TOT. FISSO | F.U.A. | Compendo lavoro straordinario | Buoni pasto | |
| Area II - F1 | € 14.336,59 | € 338,39 | € 825,50 | € 364,00 | € 15.864,48 |

COSTO SEMESTRALE COMPLESSIVO PER 635 UNITA'

| Posizione economica | Numero Unità | Costo semestrale unitario lordo | Costo semestrale complessivo |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| Area II - F1 | 635 | € 15.864,48 | € 10.073.944,80 |

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. - *Aspetti tecnico-normativi di diritto interno*1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento di urgenza detta disposizioni in materia di sicurezza e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), del Servizio civile nazionale e di altre strutture operative dell'Amministrazione dell'interno.

L'intervento normativo urgente si è reso necessario al fine di affrontare alcuni punti di vulnerabilità del sistema di sicurezza. L'intervento è altresì dettato dall'esigenza di colmare una grave carenza di talune figure professionali del CNVVF per assicurarne una piena efficienza operativa. Si interviene, inoltre, per scongiurare criticità organizzative presso le strutture dell'Amministrazione dell'interno spesso messe a dura prova dal verificarsi di ondate cicliche di immigrazione verso il territorio nazionale, nonché per garantire la continuità dell'attività del Servizio civile nazionale.

Il provvedimento si compone di due distinti capi e consta di sette articoli, compreso quello di entrata in vigore.

Il capo I contiene disposizioni in materia di sicurezza.

Il capo II reca norme volte ad assicurare la piena funzionalità del CNVVF, del Servizio civile nazionale e di alcune strutture operative dell'Amministrazione dell'interno. Prevede, inoltre, la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, con il conseguente venir meno dell'esercizio delle funzioni di alta vigilanza oggi attribuite al Ministro dell'interno.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La disciplina di riferimento nelle materie investite dall'intervento normativo è costituita dalle seguenti disposizioni.

Con riferimento all'articolo 1, in materia di armi:

- legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);
- legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo).

Con riferimento all'articolo 2, in materia di comunicazione della cessione di fabbricati alle autorità di pubblica sicurezza:

- decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

- articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191,

- articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

- articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

- articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Con riferimento agli articoli 3 e 4, in materia di organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

- legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

- decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

- legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012);

- decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Con riferimento all'articolo 5, concernente la proroga dei contratti a tempo determinato del personale degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici immigrazione delle Questure:

- articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza);

- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina);

- articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario);

- articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,

n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie);

– articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Con riferimento all'articolo 6, concernente la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini in ente di diritto privato:

– legge 21 novembre 1950, n. 897 (Erezione in ente di diritto pubblico della «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova);

– decreto del Presidente della repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo modifica parzialmente la normativa vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Vi è piena compatibilità delle disposizioni previste nel provvedimento con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con le norme dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione ed è pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

È stata verificata la compatibilità con i principi costituzionali richiamati.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nell'intervento normativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione o semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati in Parlamento specifici progetti di legge su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ravvisano, in materia, linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. - *Contesto normativo comunitario e internazionale*

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni in tal senso.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni in tal senso.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni in tal senso.

PARTE III. - *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo*

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervento normativo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento normativo si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, sia mediante sostituzione sia mediante aggiunta di disposizioni, in modo da rispettare la collocazione sistematica della disciplina.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo prevede abrogazioni espresse, nonché abrogazioni dovute alle sostituzioni per le parti novellate, ma non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'articolo 1, comma 2, dell'atto normativo contiene una disposizione retroattiva volta a rimuovere gli effetti della lacuna normativa conseguente alla soppressione del Catalogo nazionale delle armi.

Non sussistono altre disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, nemmeno a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 2, comma 2, rinvia per la sua attuazione ad apposite intese tra Ministero dell'interno ed Agenzia delle entrate. I commi 3 e 4 del medesimo articolo demandano ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità di trasmissione del modello informatico di comunicazione della cessione di fabbricati nelle ipotesi ivi previste. Il termine di novanta giorni previsto per l'emanazione del detto decreto è congruo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 1

Legge 18 aprile 1975, n. 110

**Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi.**

... *Omissis* ...

Art. 11. - (*Immatricolazione delle armi comuni da sparo*). - Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.

Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale

contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.

... *Omissis* ...

Legge 25 marzo 1986, n. 85

Norme in materia di armi per uso sportivo.

... *Omissis* ...

Art. 2. - 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

... *Omissis* ...

Articolo 2

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

... *Omissis* ...

Art. 3. - (*Cedolare secca sugli affitti*). - 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare

secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza ridu-

zione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

... *Omissis* ...

Articolo 3

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

... *Omissis* ...

Art. 10. - (*Servizi ai cittadini*).

... *Omissis* ...

8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

... *Omissis* ...

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... *Omissis* ...

Art. 4. - (*Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri*).

... *Omissis* ...

15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

... *Omissis* ...

Articolo 4

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... *Omissis* ...

Art. 4. - (*Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri*).

... *Omissis* ...

10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012.

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre misure indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore dell'immigrazione, nonché la continuità dell'attività del Servizio civile nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di armi)

1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:

a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».

b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.».

2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 2.

(Comunicazione della cessione di fabbricati)

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *d*), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO

Articolo 3.

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al

31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.

5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera *a*), e 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.

7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Articolo 4.

(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione)

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

2. Una quota delle risorse resi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è asse-

gnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Fondazione Gerolamo Gaslini)

1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, è trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2012.

NAPOLITANO

MONTI - CANCELLIERI - RICCARDI -
GNUDI

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

